

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Amministrazione proponente:* Ministero della difesa

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento concorre all'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate.

L'intervento è necessario per dare attuazione alla delega per la revisione dello strumento militare nazionale, conferita al Governo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, nella parte riguardante l'adozione di disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri, a 150.000 unità e la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in materia di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate, di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e di sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e dall'articolo 4, comma 1, lettera e).

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Per la parte che qui interessa, con riguardo al personale militare e al personale civile del Ministero della difesa, vengono in rilievo, in particolare:

- le disposizioni del codice dell'ordinamento militare previste dal libro quarto (*Personale militare*), dal libro quinto, titolo II (*Personale civile*), e dal libro nono, titolo II (*Disposizioni transitorie*), capo II, sezione IV (*Personale militare*);
- gli articoli 668-bis, 711-bis, 1125-bis e 1126-bis del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

### RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

#### ➤ PERSONALE MILITARE

L'attuale assetto degli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è il risultato di una serie di interventi normativi succedutisi a partire dagli anni '90 del secolo scorso. In quegli anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale delle Forze armate, **da circa 350.000 a 250.000 unità**, connessa con la ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica del Ministero della difesa.

In tale quadro, con l'adozione del **decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490** (in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), le dotazioni organiche degli **ufficiali in servizio permanente** dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

sono state ridotte nella misura del 25 per cento ed è stata, contestualmente, adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento.

Per realizzare con gradualità, **entro il 1° gennaio 2006**, la riduzione degli organici degli ufficiali e agevolare il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa, il decreto legislativo in parola ha stabilito una specifica disciplina transitoria, prevedendo (articoli da 60 a 64, riassetati negli articoli da 2233 a 2240 del codice dell'ordinamento militare), per ciascun grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente:

- la determinazione delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
- la determinazione del numero delle promozioni a scelta al grado superiore e delle relative aliquote di valutazione con decreto Ministro della difesa

La disciplina transitoria in materia di avanzamento al grado superiore è stata, nel tempo, prorogata **fino all'anno 2015**.

Successivamente, la **legge 14 novembre 2000, n. 331**, nel disporre la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni, ha disposto l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, a **190.000 unità** a decorrere dal **1° gennaio 2007**.

Al fine di conseguire gradualmente, alla data del **1° gennaio 2021**, la riduzione delle consistenze del personale in servizio secondo la prevista ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 112.000, Marina 34.000, Aeronautica 44.000) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), il **decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215**, adottato in attuazione della delega conferita dalla medesima legge n. 331/2000, ha disposto una specifica disciplina transitoria -da applicare a decorrere dall'anno 2003 e fino al **31 dicembre 2020** - che demanda a decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione la determinazione annuale delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente e in ferma (articoli da 2 a 5, riassetati nell'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare).

In riferimento alle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali, tale disciplina è subentrata a quella prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dall'anno 2006, mentre è rimasta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal medesimo decreto legislativo **fino all'anno 2015**.

La **legge 23 agosto 2004, n. 226**, nell'anticipare la sospensione del servizio di leva al 1° gennaio 2005, ha completato il processo di professionalizzazione delle Forze armate, istituendo le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata, poi disciplinate mediante interventi correttivi e integrativi del richiamato decreto legislativo n. 215 del 2001.

In tale ambito, ferma l'entità delle dotazioni organiche complessive a 190.000 unità:

- viene modificata la ripartizione delle dotazioni organiche a regime fra le categorie dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata;
- restano confermati il termine del **31 dicembre 2020** e le modalità già previste dal decreto legislativo n. 215/2001 per conseguire la progressiva riduzione delle consistenze del personale in servizio e la nuova ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale (decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui all'articolo 2207);
- viene integrata la disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 215/2001 per la parte riferita alle nuove categorie di personale (articolo 23, riassetato negli articoli 2208, 2215 e 2216 del codice dell'ordinamento militare);
- resta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 **fino all'anno 2015**.

Di recente, è intervenuto il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), in materia di «*spending review*», che, all'articolo 2, comma 3, ha stabilito la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate (esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) in misura non inferiore al 10 per cento.

In attuazione di tale previsione sono stati adottati:

- il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013), che ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche complessive a **170.000 unità** e ne ha rideterminato la ripartizione in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 100.211, Marina 30.421, Aeronautica 39.368) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari);
- il **decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29** (regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), che, nell'inserire nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare gli articoli 668-bis, 711-bis, 1125-bis e 1126-bis, ha stabilito:
  - la riduzione delle dotazioni organiche degli **ufficiali** di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e del numero delle promozioni a scelta al grado superiore, con effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2013**;
  - le disposizioni transitorie per conseguire la graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 170.000 unità **entro il 1° gennaio 2016**.

In tale ambito (escluso l'anno 2013, per il quale il DPR n. 29/2013 ha direttamente provveduto nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 allo stesso allegate):

- la determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali negli anni 2014 e 2015 è demandata a un decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- la determinazione del numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti è demandata al decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 2233 del codice dell'ordinamento militare (ossia al decreto già previsto dalla disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore prorogata fino all'anno 2015);
- restano confermati il termine del **31 dicembre 2020** e le modalità già previste dal decreto legislativo n. 215/2001 per conseguire la progressiva riduzione delle consistenze del personale in servizio e la nuova ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale (decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui all'articolo 2207);
- resta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 **fino all'anno 2015**.

L'individuazione del personale eventualmente in eccedenza è demandata al decreto annuale di determinazione delle dotazioni organiche complessive e delle consistenze del personale, di cui all'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare.

Quanto alla gestione del personale in eccedenza:

- per il personale militare dirigente continua ad applicarsi il previsto istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del codice dell'ordinamento militare;
- per il personale militare non dirigente, il richiamato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 dispone, nell'ordine:
  - il collocamento in congedo del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima della riforma operata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;
  - l'avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico, disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- il collocamento d'ufficio, al 31 dicembre 2015, in aspettativa per riduzione di quadri, posizione di stato poi disciplinata dal DPR n. 29/2013 (art. 1125-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Da ultimo, la **legge 31 dicembre 2012, n. 244**, ha conferito al Governo la delega per disciplinare la revisione dello strumento militare disponendo, tra l'altro, l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate (esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) a **150.000 unità**, da conseguire entro l'**anno 2024** ovvero il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

Al riguardo va chiarito che gli interventi previsti dalla legge delega non sono volti a realizzare la «riforma» del vigente modello di difesa, bensì hanno l'obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica. Le disposizioni previste dalla legge n. 244/2012 si inseriscono, infatti, nel contesto della «*spending review*», in quanto proseguono, in riferimento a un arco temporale più ampio, l'azione di revisione della spesa del Ministero della difesa avviata, con effetti di breve periodo, dal decreto-legge n. 95 del 2012.

In attuazione della delega conferita, il **presente decreto legislativo** stabilisce:

- la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica a **150.000 unità** e la ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 89.400 unità, Marina 26.800 unità, Aeronautica 33.800 unità) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari) (art. 1);
- la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente (gradi di colonnello e generale) (art. 2);
- la riduzione delle dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente (art. 3);
- la disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive (art. 4);
- la disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente (art. 5);
- la revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale militare (art. 6);
- la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali (art. 7);
- la revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali (art. 8);
- la disciplina transitoria in materia di reclutamento dei sottufficiali (art. 9);
- la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata (art. 10)
- la revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari in ferma prefissata (art. 11).

Per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive e la ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale, **in linea di continuità** con quanto disposto per le riduzioni stabilite dalla legge n. 331/2000 e dal decreto-legge n. 95/2012 («*spending review*»), **a decorrere dal 1° gennaio 2016** (termine successivo al completamento delle riduzioni conseguenti alla «*spending review*») **e fino all'anno 2024** ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge:

- le dotazioni organiche complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente, in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica continuano ad essere annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (art. 2207 del codice dell'ordinamento militare);

- le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (art. 2209-ter del codice dell'ordinamento militare);
- il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente è annualmente fissato con decreto del Ministro della difesa (art. 2233-bis del codice dell'ordinamento militare).

Quanto alla gestione del **personale in eccedenza**, che continua a essere individuato nell'ambito del decreto annuale di determinazione delle dotazioni organiche (art. 2207 del codice dell'ordinamento militare):

- per il **personale militare dirigente** è confermata la perdurante applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del codice dell'ordinamento militare;
- per il **personale militare non dirigente**, sono previsti:
  - transiti a domanda nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei posti resi disponibili dalle amministrazioni interessate entro il limite delle relative facoltà assunzionali (art. 2209-quinquies del codice dell'ordinamento militare);
  - esenzioni dal servizio a domanda, a non più di dieci anni dal compimento del limite di età ordinamentale, con trattamento economico pari all'85% delle competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative (art. 2209-sexies del codice dell'ordinamento militare);
  - collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri (art. 2209-octies del codice dell'ordinamento militare), secondo **modalità analoghe** a quelle previste per le riduzioni stabilite in attuazione del decreto-legge n. 95/2012 (possessione dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ovvero a non più di due anni dal compimento del limite di età, con trattamento economico pari al 95% delle competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative - art. 1125-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare).

Riguardo all'«**esenzione dal servizio**», l'istituto è disciplinato secondo i seguenti tratti fondamentali:

- **soggetti beneficiari:** esclusivamente il personale interessato da processi di riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni;
- **requisito di anzianità:** massimo 10 anni alla data di raggiungimento del limite di età ordinamentale;
- **trattamento economico:** 85% delle competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative;
- **cumulabilità:** redditi da lavoro autonomo, consulenze/collaborazioni con soggetti privati;
- **trattamento di quiescenza:** la riduzione del trattamento economico non opera a fini previdenziali;
- **modalità di accesso:** domanda dell'interessato.

I transiti e le esenzioni dal servizio sono attuati sulla base di un **piano di programmazione triennale scorrevole** adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2209-quater del codice dell'ordinamento militare).

Nell'ambito della disciplina transitoria, è effettuato il **coordinamento** delle disposizioni riferite ai **diversi periodi transitori** conseguenti agli interventi di riduzione degli organici susseguiti nel tempo.

#### ➤ **PERSONALE CIVILE**

Sempre a partire dagli anni 90 del secolo scorso, in connessione con il percorso di riorganizzazione seguito nel tempo dal Ministero della difesa, nonché con i ripetuti interventi di riduzione della spesa

pubblica, le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa sono state progressivamente ridotte con l'adozione dei provvedimenti di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997: **50.250 unità**
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2004: **44.232 unità**
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005: **41.561 unità**
- decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, allegato B: **37.242 unità**
- articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009: **33.402 unità**
- articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 138 del 2011: **30.381 unità**
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 (in attuazione della «*spending review*»): **27.894 unità.**

La **legge 31 dicembre 2012, n. 244**, ha conferito al Governo la delega per disciplinare l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale civile a **20.000 unità**, da conseguire entro l'anno **2024** ovvero il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

In attuazione della delega conferita, il **presente decreto legislativo** stabilisce, all'articolo 12:

- la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile a **20.000 unità**;
- la disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive.

Per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive, **a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'anno 2024** ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge. (art. 2259-ter del codice dell'ordinamento militare):

- la dotazione organica complessiva è rideterminata, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze);
- la ripartizione della dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola la Difesa è effettuata con decreto del Ministro della difesa (su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza).

Quanto alla gestione del **personale in eccedenza**, è prevista l'adozione con decreto del Ministro della difesa di **piani di riassorbimento**, da attuare utilizzando le seguenti **misure in ordine di priorità**:

- cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;
- riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, mediante specifici percorsi di formazione;
- mobilità interna anche attraverso il reimpiego del personale in ambito comunale, provinciale e regionale;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- mobilità esterna anche intercompartimentale, con i criteri ed entro i contingenti e le misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche.

Il personale in eccedenza non diversamente riassorbibile è posto in disponibilità, per un periodo massimo di 60 mesi.

Rispetto al quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituiscono **elemento di novità** nell'ambito delle procedure di mobilità:

- la riserva di posti in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5), del codice dell'ordinamento militare);
- l'allungamento a 60 mesi della durata della messa in disponibilità del personale in esubero, rispetto ai 24 mesi previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 165/2001 e ai 48 mesi previsti dalla «*spending review*» (art. 2259-ter, comma 5, del codice dell'ordinamento militare).

Tali misure sono intese a dare una risposta concreta al contesto di eccezionalità della situazione considerata e, soprattutto, sono protese ad offrire la primaria garanzia del mantenimento del rapporto di impiego.

### 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento reca previsioni normative che incidono in termini di integrazione, modificazione delimitazione temporale degli effetti e abrogazione di disposizioni previste da:

- codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013 (*Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013;
- art. 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*);
- art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*);
- art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*).

### 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio del potere legislativo conferito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

### 5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le seguenti disposizioni, per le quali si ravvisano profili di competenza delle Regioni e degli enti locali, costituiscono oggetto di intesa con la Conferenza unificata (Stato, Regioni, Città e autonomie locali), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

- art. 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare (introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera e), in materia di transito del personale militare nei ruoli civili di altre amministrazioni pubbliche;
- art. 2259-ter del codice dell'ordinamento militare (introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera c), per la parte relativa al trasferimento del personale civile della Difesa nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche;
- art. 1013 del codice dell'ordinamento militare (modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), per la parte relativa alla formazione professionale e alle agevolazioni per il collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati;
- art. 1014 del codice dell'ordinamento militare (sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), in materia di riserve di posti nel pubblico impiego.

Le restanti disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 («*spending review*»), prevedendo l'adozione di un DPCM, per la riduzione delle dotazioni organiche complessive e la relativa ripartizione per Forza armata e per categorie di personale, e l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per la riduzione delle dotazioni organiche degli ufficiali e del numero delle promozioni a scelta al grado superiore, ha delegificato la materia delle dotazioni organiche delle Forze armate e quella delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali, che attualmente risultano disciplinate dai seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013:
  - art. 1. *Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;*
  - art. 2. *Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;*
- testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare:
  - art. 668-bis. *Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli;*
  - art. 711-bis. *Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali;*
  - art. 1125-bis. *Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.*

Al riguardo, si evidenzia che l'intervento di delegificazione *de quo*, riguardando materie da sempre disciplinate con norme primarie, rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla costruzione del codice dell'ordinamento militare, comprensibile alla luce dell'eccezionalità della situazione contingente e della conseguente urgenza di provvedere.

Le disposizioni del presente provvedimento rilegificano la materia, in attuazione di quanto stabilito dalla legge delega n. 244 del 2012.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano attualmente presentati in Parlamento - in materie parzialmente analoghe, in quanto riferiti a specifici settori dell'ordinamento militare - i seguenti progetti di legge:

A.C. 47 - Modifiche agli articoli 703, 1014 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve (non ancora iniziato l'esame).

A.C. 109 - Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (non ancora iniziato l'esame).

A.C. 156 - Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (non ancora iniziato l'esame);

A.C. 159 - Autorizzazione all'assunzione di personale civile già vincitore di concorso pubblico presso il Ministero della difesa (non ancora iniziato l'esame).

A.C. 160 - Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B" (non ancora iniziato l'esame).

A.C. 445 - Modifica all'articolo 697 e abrogazione degli articoli 703, 2199, 2200 e 2201 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di soppressione delle riserve di posti in favore dei medesimi ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia.

A.S. 615 - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate" (in corso di esame in Commissione).

A.S. 733 - Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (in corso di esame in Commissione).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il progetto di revisione dello strumento militare nazionale attuato dal presente provvedimento per la parte relativa al personale militare, inteso a conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e, altresì, della NATO, è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

I seguenti articoli del provvedimento dispongono l'abrogazione espressa delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare di seguito a ciascuno indicati:

- articolo 3:
  - artt. 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135;
  - artt. 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185;
  - artt. 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224 e 1225;
  - artt. 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238 e 1239;
- articolo 4: art. 2215;
- articolo 5: art. 2244;
- articolo 7: artt. 671, 677, 1053, commi 2 e 3, 1067, comma 2;
- articolo 10: art. 1301;
- articolo 15: art. 2222.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 4, 5, 9, 10, comma 1, lettera l), del provvedimento prevedono, sino all'anno 2024 o al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della

legge 31 dicembre 2012, n. 244, una disciplina derogatoria rispetto alla disciplina prevista a regime dal codice dell'ordinamento militare nelle corrispondenti materie.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

> PERSONALE MILITARE:

- decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la determinazione delle dotazioni organiche complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente, in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per l'individuazione delle unità di personale in eccedenza (art. 2207 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per la determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado (art. 2209-ter, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente (art. 2209-ter, comma 1, lettera b), e art. 2233-bis del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione del piano di programmazione triennale scorrevole recante le modalità di attuazione dei transiti del personale militare nei ruoli civili delle amministrazioni pubbliche, delle esenzioni dal servizio e delle riserve dei posti nel pubblico impiego (art. 2209-quater del codice dell'ordinamento militare)
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione della permanenza minima nel grado di generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, ai fini dell'inserimento nell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea (art. 2238-ter del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione delle aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri (art. 2243 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri che ricopre posizioni presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808 del codice dell'ordinamento militare (art. 907, comma 1, dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, per la determinazione del numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado (art. 1072-bis del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione di limiti di età,

riserve di posti, permanenze minime nel ruolo di provenienza, titoli di studio e norme per lo svolgimento dei concorsi interni, relativi al regime transitorio dei reclutamenti nei ruoli dei marescialli (art. 2197, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del codice dell'ordinamento militare);

- decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione della permanenza minima nel ruolo di provenienza, degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli valutabili e delle norme per lo svolgimento dei concorsi interni, relativi al regime transitorio dei reclutamenti nei ruoli dei sergenti (art. 2198, comma 3, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa per la determinazione dei criteri generali per la frequenza dei corsi di formazione tenuti presso enti della Difesa da parte dei volontari congedati (art. 1013, comma 5-*bis*, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle modalità di gestione del fondo casa (art. 1836, comma 3, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa per la determinazione dei criteri e delle modalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione (art. 1837-*bis* del codice dell'ordinamento militare).

➤ PERSONALE CIVILE:

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione, con cadenza triennale, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa (art. 2259-*ter*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, per la ripartizione della dotazione organica complessiva del personale civile nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione., suddivisa per profili professionali (art. 2259-*ter*, comma 2, e art. 2259-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, per l'adozione dei piani di riassorbimento del personale civile in eccedenza, da attuare nel periodo intercorrente tra un DPCM di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive e il successivo (art. 2259-*ter*, comma 3, alinea, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per disciplinare i processi di trasferimento del personale civile in eccedenza presso altre amministrazioni pubbliche, stabilendo criteri, contingenti e misure percentuali (art. 2259-*ter*, comma 3, lettera *b*), numero 5), del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa, per la ricognizione dell'organico effettivo del personale civile (art. 2259-*ter*, comma 6, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa, per la ricognizione dell'organico effettivo del personale militare e civile degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, nonché per apportare le conseguenti modifiche ordinarie e della ripartizione di compiti e funzioni (art. 2259-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare).

E' stata verificata positivamente la congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.